

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

VI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Cecilia Marino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 31088/13 R.G. Cont.

promossa da

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, del sig.

██████████ e della sig.ra ██████████, rappresentati e difesi dall' Avv. ██████████

██████████ e dall'Avv. ██████████

- attori -

contro

██████████ S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

- convenuta -

OGGETTO: ripetizione di indebito

Assunta a sentenza all'udienza del 11.1.17 sulle infrascritte conclusioni delle parti.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito,

- nel merito:

1. Accertarsi e dichiararsi l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità e/o la inefficacia totale o parziale dei contratti, anche per mancanza di forma scritta ex art. 118 T.U.B. e/o 117 TUB e delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 000040833182 e n. 000040201988, nel quale sono confluiti i rapporti bancari di cui in narrativa, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la Banca convenuta,



Per le ragioni sopra esposte non vi sono ragioni per rinnovare la ctu, come richiesto dalle parti, e anche le prove per testi dedotte da Unicredit non risultano necessarie ai fini della decisione.

POSIZIONE DEI FIDEIUSSORI

I fideiussori hanno chiesto la declaratoria di nullità parziale in ragione delle clausole che hanno previsto usura ecc. in quanto detta invalidità comporterebbe la conseguente invalidità dell'obbligazione fideiussoria in ragione del suo carattere accessorio.

Sostiene la Banca che i fideiussori non sono legittimati a proporre questa domanda in quanto affermano che il contratto firmato dai signori [REDACTED] deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia precludendo così ai garanti l'opponibilità di qualsivoglia eccezione relativa ai rapporti principali.

Ritiene il giudicante che l'assunto non possa essere condiviso.

Afferma infatti la Cassazione che, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta; il divieto di usura rientra nella seconda ipotesi. (Cass n. 26262/07, e n. 5044 /1999 e n. 18930/2012 Fonte Italgjureweb).

Deve quindi dichiararsi la non debenza anche da parte dei fideiussori [REDACTED] dell'importo di euro 189223,07, corrispondente alle somme relative agli interessi sui due conti, secondo il calcolo sopra effettuato dal ctu.

Parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a pagare alla [REDACTED] l'importo complessivo (cms + usura) di euro 238.494,69 oltre interessi come indicato nel dispositivo.

Le spese legali seguono la soccombenza.

La liquidazione del compenso per spese legali avverrà secondo i parametri di cui ad DM 20.7.12 pubblicato in GU n. 195 del 22.8.12, in vigore dal 23.8.12, applicabile ai processi pendenti ai sensi della sentenza 17406/12 della Cassazione e dell'art. 41 del predetto D.M.

Si ritiene di applicare la tariffa massima, tenuto conto della difficoltà tecnica della causa.

Spetta agli attori anche il rimborso delle spese di mediazione.

Vi sono le condizioni di legge per la distrazione delle spese a favore della difesa di parte attrice.

P. Q. M.

Il G.I.

definitivamente provvedendo, contrariis rejectis,

DICHIARA



tenuta e condanna Unicredit s.p.a. a pagare agli attori l'importo di euro 238.494,69 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;

DICHIARA

la non debenza anche da parte dei fideiussori [REDACTED] dell'importo di euro 189223,07 nei confronti della banca.

dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare agli attori l'importo di euro 90 euro a titolo di di rimborso spese di mediazione;

condanna

inoltre [REDACTED] a rimborsare agli attori il compenso per spese legali che liquida in complessivi euro 25.254,00 oltre rimb. for. 15%, accessori di legge, costo del presente atto e successive spese inerenti, con distrazione delle spese stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Torino, 20 aprile 2017

Il giudice

dott. Cecilia Marino

